



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 56 / 2015 del Reg.

data 20/05/2015

OGGETTO : Autorizzazione al Sindaco per la costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Enna per l'udienza del
13/07/2015 nel giudizio introdotto dal sig. Pappalardo Giuseppe nei confronti del Comune di Catenanuova.

L'anno duemilaquindici il giorno Venti del mese di maggio alle ore 16.30 e segg., nell'aula delle
adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

P A

1. BIONDI Aldo	☒	☐	Sindaco
2. BUA Vincenzo	☒	☐	Vice Sindaco
3. COLICA Laura	☒	☐	Assessore
4. CASTIGLIONE Rosario	☐	☒	Assessore
5. GUAGLIARDO Antonio	☐	☒	Assessore

TOTALE

3	2
---	---

Partecipa il Segretario Generale reggente a scavalco Dott. Sebastiano Marano. Il Sindaco, constatato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione nr. 66 datata 20/05/2015

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni e
integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente dell'Ente;

Visto l'O.A.EE.LL.;

DELIBERA

☒ di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

☐ aggiunte/integrazioni (1).....

☐ modifiche/sostituzioni (1)

☒ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12,
comma 2° della L.R. 44/91

☐ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 16 – 1°
comma L.R. 44/91

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente
atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO : Autorizzazione al Sindaco per la costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Enna per l'udienza del 13/07/2015 nel giudizio introdotto dal sig. Pappalardo Giuseppe nei confronti del Comune di Catenanuova.

Proponente: IL SINDACO



Redigente: IL RESP. SERVIZIO

IL SINDACO

PREMESSO che, in data 7 aprile 2015, veniva assunto al protocollo dell'Ente al n. 3154 un atto di citazione in nome e per conto del sig. Pappalardo Giuseppe (n. Catania il 6/08/1991 C.F. PPPGPP91M06C351J) per il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da presunte responsabilità dell'Ente per la presenza di un dosso artificiale divelto lungo il C.so Sicilia che, in data 21/08/2014 ore 23,30 circa, avrebbe provocato la caduta del medesimo Pappalardo Giuseppe causando danni fisici che lo stesso quantificava in €. 27.276,69 (euroventisettemiladuecentosettantasei/69);

CONSIDERATO che, la ricostruzione dei fatti di causa, lascia propendere per l'assoluta assenza di responsabilità e/o corresponsabilità da parte del Comune di Catenanuova dovendosi, rinvenire le cause di quanto eventualmente accaduto all'inosservanza (da parte dell'attore Pappalardo Giuseppe) delle elementari regole di prudenza, nella misura in cui una maggiore attenzione alle condizioni della strada ed una più accentuata prudenza avrebbero consentito all'attore, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, un corretto e sereno godimento ed uso della pubblica via anche al fine di salvaguardare la propria incolumità;

CONSIDERATO che, senza recesso da quanto sopra, ad ogni modo si evidenzia come la quantificazione del danno, appare ampiamente sproporzionata in relazione alla posizione giuridica del Comune di Catenanuova;

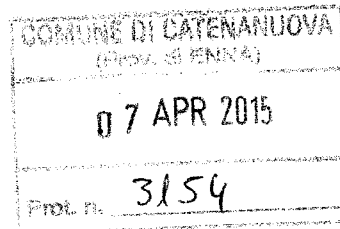
RITENUTO che occorre resistere in giudizio al fine di far valere le ragioni dell'Ente per richiedere il rigetto della domanda e/o, per lo meno, un ridimensionamento delle avverse richieste risarcitorie provvedendo all'acquisizione di un incarico legale;

**PROPONE
CHE LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERI**

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.10/1991:

1. Disporre che l'Ente si costituisca tempestivamente in giudizio nel procedimento pendente presso il Tribunale di Enna per l'udienza del 13/07/2015;
2. Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio e procedere alla scelta del legale di Fiducia, con separato atto monocratico;
3. Dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Avv. Valentina Raccuia
Via Tripolitania n. 26
95127 Catania
Piazza Indipendenza n.6
Catenanuova(EN)- 94010
Tel: 095/371346- Fax:095516718
valentina.raccuia@pec.ordineavvocaticatania.it



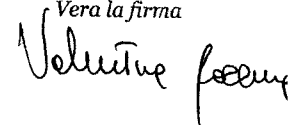
TRIBUNALE DI ENNA
ATTO DI CITAZIONE

Il Signor **PAPPALARDO GIUSEPPE**, nato a Catania il 06.08.1991 e residente in Catenanuova (EN) in Via Trapani n. 14, C.F. PPPGPP91M06C351K, rappresentato e difeso dall' Avv. Valentina Raccuia (C.F. RCCVNT80S46C351J), elettivamente domiciliato in Catenanuova in Piazza Indipendenza n.6, per procura a margine del presente atto, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 095.516718 o indirizzo di posta elettronica certificata:valentina.raccuia@pec.ordineavvocaticatania.it:

PREMESSO

- A) Che in data 21 agosto 2014, alle ore 23.30 circa, in Catenanuova, lungo il corso sicilia, l'attore si trovava alla guida di un motociclo Yamaha FZ6 FAZER Tg. CJ26076 quando, a causa della presenza di un dosso artificiale divelto, perdeva il controllo del mezzo venendo proiettato al suolo.
- B) Che tale tratto di marciapiede costituisce un'area pubblica adibita al pubblico passaggio e che, pertanto, la responsabilità di tale incidente è imputabile al Comune di Catenanuova, il quale, in violazione dell'art. 2051 c.c. relativo ai danni cagionati da cose in custodia, nonché del generico principio del *neminem laedere*, ometteva di prestare la dovuta manutenzione e vigilanza della sede stradale in oggetto, non segnalando la presenza di una pericolosa mancanza della pavimentazione stradale, sì da determinare la presenza di un pericolo occulto non visibile né prevedibile per gli utenti.
- C) Che a seguito del descritto sinistro il signor Pappalardo veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria “Policlinico – V. Emanuele” di Catania.
- A seguito delle gravi ed invalidanti lesioni riportate in conseguenza della caduta, il signor Pappalardo Giuseppe veniva urgentemente trasportato presso il P.S. dell'Ospedale “Policlinico – V. Emanuele” ove veniva diagnosticata: a carico del ginocchio destro con evidenza di “*frattura pluriframmentaria intrarticolare a carico della epifisi*

Mi rappresenti e difenda in ogni stato e grado del presente giudizio, compresa la fase di esecuzione, di merito o di reclamo, nonché nel giudizio di appello, con ogni più ampia facoltà del caso e di legge, comprese quelle di rinunciare agli atti, transigere accettare e ricevere somme chiamare terzi in causa anche in garanzia e quant'altro necessario l'Avv. Valentina Raccuia ed eleggo domicilio in Catenanuova (EN) in Piazza Indipendenza n. 6. Dichiaro di avere ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03. Autorizzo a norma degli art. 23 e 26 del D. Lgs. 196/03 il summenzionati Avvocati al trattamento dei miei dati personali comuni sensibili e giudiziari. Dichiaro di essere stato informato della possibilità di accedere alla mediazione ai sensi del D.L. 69/2013.


Vera la firma


prossimale di tibia con distacco delle spine tibiali intercondiloidee ”.

L'istante, sottoposto alle cure del caso e ad ulteriori indagini radiologiche e mediche, veniva sottoposto nelle settimane successive ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura del ginocchio dx mediante due viti metalliche per cui veniva dimesso in data 29.08.2014 con prescrizione di *“crioterapia, riposo a letto e divieto assoluto di carico, utilizzo del tutore e mobilizzazione articolare passiva ”.*

Nonostante l'intervento chirurgico e, nei mesi a seguire, un lungo e doloroso percorso riabilitativo, gli ulteriori esami clinici specialistici cui veniva sottoposto il signor Pappalardo evidenziavano segni di persistente sofferenza all'arto inferiore che, a tutt'oggi, affliggono lo stesso, come può evincersi dalla documentazione medica che si produce.

I postumi invalidanti, a carattere permanente, residuati nella persona del signor Pappalardo Giuseppe comportavano, all'esito di una prima valutazione medico-legale, eseguita dalla Dott.ssa Manuela Costa in data 13.02.2015, un grado di invalidità totale e permanente alla salute in misura percentuale non inferiore al 9 per cento.

D) Che, con racc. AR del 7.10.2014, pervenuta il 14.10.2014, l'attore, tramite la scrivente, richiedeva al Comune di Catenanuova l'integrale risarcimento dei danni, senza che l'Amministrazione adita provvedesse ad alcunché.

Nel persistente silenzio, si rende necessario l'odierno giudizio onde vedere garantito il diritto dell'odierno attore al ristoro per lesioni fisiche subite ed i postumi residuati in conseguenza del narrato evento.

Purtroppo, come si evince dalla relazione medico-legale del signor Pappalardo del 13.02.2015, che quivi si intende integralmente richiamata e trascritta, l'istante - che ha continuato l'iter diagnostico terapeutico atto a migliorare le condizioni cliniche determinate dall'incidente occorsoli, continuando la necessarie sedute riabilitative - ebbe a riportare gravissime lesioni: *“frattura pluriframmentaria dell'emipiatto tibiale esterno del ginocchio destro co distacco delle spine tibiali trattato con osteosintesi”.*

Dalla relazione medico-legale si rileva, inoltre, che tali lesioni gravissime sono state riportate dal Sig. Pappalardo nel sinistro del 21.08.2014 e quindi, presentano un nesso di causalità diretto con l'evento riferito essendo soddisfatti tutti i criteri medico legali di accertamento del nesso di causalità materiale.

In punto di valutazione del postumi invalidanti, ormai da ritenere a carattere permanente, che menomano l'integrità psicofisica dell'infortunato da intendersi quale danno alla salute, inteso nella sua più ampia accezione, l'attore riportava una invalidità permanente in misura percentuale non inferiore al 9%, una invalidità temporanea assoluta per un periodo di giorni 40 (quaranta) ed una invalidità temporanea parziale di 120 giorni (centoventi giorni) di cui 30 giorni al 75% (settantacinque per cento, 60 giorni al 50% (cinquanta per cento) e 30 giorni al 25% (venticinque per cento) .

I narrati postumi, applicato il criterio tabellare adottato dal Tribunale di Milano, per il risarcimento delle lesioni micro permanenti ex art. 139 D.Lgs 209/2005, comportano il diritto del signor Giuseppe Pappalardo al risarcimento di € 26.619,43 a titolo di Invalidità permanente e danno morale come da prospetto conteggi che si offre in produzione, nonché le spese mediche sostenute per un importo complessivo di € 657,26, come da ricevute e fatture che si producono.

Pertanto, il danno risarcibile subito dall'attore ammonta complessivamente ad € 27.276,69 (euro ventisettemiladuecentosettantasei/69).

RITENUTO

Che dalle modalità dell'incidente e dalle richiedende prove testimoniali dei soggetti che si indicano quali testi, risulta acclarato ed incontestabile il nesso di causalità tra il cattivo stato di manutenzione del manto viario (dosso artificiali divelto) e l'evento dannoso, sì da configurare, peraltro, il primo come una vera e propria insidia dotata dei caratteri della non visibilità ed imprevedibilità per l'ignaro utente (cfr. **Cassazione civile, sez. III, 22 aprile 1998, n. 4070; Cass. Civ. 28.07.1997 n. 7062; Corte. App. Perugia del 14.02.1995;**

Che, pertanto, risulta di tutta evidenza che l'Amministrazione non ha provveduto a rispettare le norme legislative e regolamentari che impongono, anche con riguardo alla manutenzione e costruzione di opere pubbliche, il dovere di usare le ordinarie cautele atte a non mettere in pericolo l'incolumità ed i beni dei cittadini (cfr. Cass. 12.11.1997 n. 11162; Cass. 22.08.1992 n. 9998; Cass. 28.05.75 n. 2156; Giud. Pace Ancona 24.12.1999 n.160);

Che, nonostante l'acclarata ed indubbia responsabilità nell'evento dannoso del Comune di Catenanuova, lo stesso abbia vanificato a tutt'oggi ogni tentativo di bonario componimento della lite.

Tutto quanto premesso e ritenuto, esso Signor Pappalardo Giuseppe, come sopra rappresentato e difeso, è costretto a citare per come

CITA

Il **COMUNE DI CATENANUOVA**, in persona del suo Sindaco in carica, presso la Sede Comunale in P.zza Aldo Moro n. 15 a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Enna all'udienza del 13 luglio 2015 alle ore 9:00 e segg, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima della udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e a comparire nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le preclusioni e le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., ovvero che in difetto di costituzione si procederà in contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE ADITO

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversa, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., o per le altre norme di legge ritenute applicabili dal Giudice, così statuire:

1) Accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Catenanuova, in persona del Sindaco "pro tempore", per i danni fisici e morali causati al signor Pappalardo Giuseppe dalla colpa e dalla negligenza per i fatti di cui in narrativa;

2) Condannare il Comune di Catenanuova, in persona del Sindaco "pro-tempore", al risarcimento di tutti i danni subiti dal signor Pappalardo Giuseppe quantificabili in € 27.276,69 (euro

ventisettemiladuecentosettantasei/69) o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre cpa e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi al procuratore antistatario.

Ai fini istruttori e con riferimento ai danni fisici provocati dalla negligenza del Comune di Catenanuova, si chiede ammettersi prova testimoniale con a teste il signor Giuseppe Salvatore Sergio Giuffrida residente in Enna via Roma, 208 e il signor Alfio Mirko Fichera residente in via Rosario Livatino, 11 Catenanuova, sui seguenti articolati preceduti da "Vero o no":

1. "In data 21 agosto 2014, alle ore 23.30 circa, in Catenanuova (EN), il motociclo Yamaha FZ6 FAZER Tg. CJ26076, condotto dal signor Giuseppe Pappalardo, si trovava a transitare lungo il corso sicilia".
2. "Il Signor Giuseppe Pappalardo a bordo del motociclo Yamaha FZ6 FAZER Tg. CJ26076, a causa di un dosso artificiale non segnalato e rotto, perdeva il controllo del motociclo e cadeva in terra".
3. "A seguito di tale sinistro il Signor Giuseppe Pappalardo subiva evidenti danni fisici e che veniva trasportato al Pronto soccorso per le cure del caso".
4. "Che durante la notte il Signor Pappalardo non era in grado di riposare serenamente ed era costretto a fare ricorso a farmaci per fare conciliare il sonno";
5. " Che molte mattine il Signor Pappalardo, era costretto a restare in casa, non potendo svolgere la propria attività".
6. " Che dal giorno in cui ha subito l'incidente il Signor Pappalardo a causa del persistere dei dolori ha profondamente mutato e alterato il proprio umore e la vita di relazione".

Con riserva di indicare altri testimoni, formulare ulteriori capitoli di prova e produrre documenti in *assegnandi* termini.

Sempre ai fini istruttori, nel caso di ammissione di prove testimoniale richieste da controparte, si chiede essere ammessi a prova contraria sugli stessi articolati. Altresì, si richiede sin da ora la designazione di un CTU medico-legale che accerti i danni fisici subiti dal signor Pappalardo

Giuseppe per responsabilità della parte convenuta e quantifichi il risarcimento dovuto all'attore. Si designa CTP medico-legale la Dott.ssa Manuela Costa con studio in via G.F. Ingrassia, 60 – Regalbuto, o altro medico di fiducia che si riserva di nominare fino all'inizio delle operazioni peritali.

Ai fini del comma V dell'art. 9 della legge 23.12.1999 n. 488 si dichiara espressamente che il valore del presente procedimento ammonta ad un importo complessivo di circa € 27.276,69 (euro ventisettemiladuecentosettantasei/69) ed il relativo contributo unificato è di € 518,00.

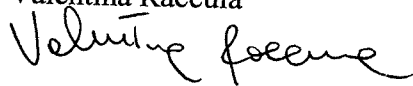
Si producono i seguenti documenti:

- 1) copia diffida raccomandata del 7.10.2014 pervenuta il 14.10.2014;
- 2) n 3 riproduzioni fotografiche del luogo del sinistro al momento dell'evento;
- 3) Certificato di Pronto soccorso;
- 4) Cartella clinica;
- 5) Relazione medico legale;
- 6) Spese mediche.

Salvis iuribus

Catenanuova, li 30 marzo 2015

Avv. Valentina Raccuia



RELATA DI NOTIFICA

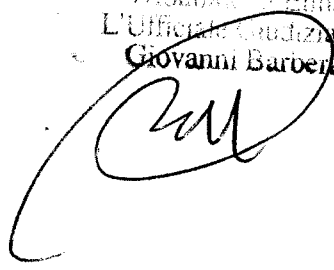
Ad istanza come in atti io sott. Uff. Giud. Del Tribunale di Enna ho notificato quanto precede a:

1. **COMUNE DI CATENANUOVA**, in persona del suo Sindaco pro-tempore, presso la Sede Comunale in Piazza Aldo Moro n .15 consegnandone copia a Mani

a mani dell'impiegato addetto alla ricezione
degli atti Sig. Velluti Anna

Enna CATENANUOVA 07-04-2015

Tribunale di Enna
L'Ufficiale Giudiziario
Giovanni Barbera



ENNA
diziario
barbera

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 66 DEL 20-05-2015

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

.....

.....

Li, 20/05/2015.....



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

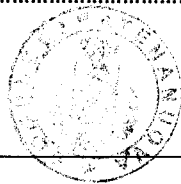
[Handwritten signature]

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

.....

Li, 20/05/2015.....



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

[Handwritten signature]

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo
Lì,

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO	X	SETTORE AMM.VO	X
PRESIDENTE COMMISSARIO STRAORD. C.C.	X	SETTORE ECON. FINANZ.	
ASSESSORI	X	SETTORE U.T.C.	
<u>CONSIGLIERE</u>	X	SETTORE SOLID. SOCIALE	
		SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	

Lì,

IL RESPONSABILE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line in data

IL MESSO COMUNALE

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal al, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Lì,

IL RESPONSABILE SERVIZIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal al a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – **non** – sono stati presentati reclami.

IL RESPONSABILE

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. ...12..... comma ...2... della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Lì, 20/05/2015

IL RESPONSABILE